



**COMUNE DI LEVICO TERME**  
*PROVINCIA DI TRENTO*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 CO. 10 L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisette** del mese di **settembre (27-09-2017)** alle ore **20.05** nella nella sede Comunale in Via Marconi n. 6, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

<b>SARTORI MICHELE</b>	<b>A</b>
<b>ACLER WERNER</b>	<b>P</b>
<b>BERTOLDI ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>PERUZZI MORENO</b>	<b>P</b>
<b>ANDREATTA PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>ORSINGHER GUIDO</b>	<b>P</b>
<b>FRAIZINGHER LAURA</b>	<b>P</b>
<b>LANCERIN MAURIZIO</b>	<b>P</b>
<b>MARTINELLI MARCO</b>	<b>P</b>
<b>CAMPESTRIN SILVANA</b>	<b>P</b>
<b>POSTAL LAMBERTO</b>	<b>P</b>
<b>ACLER TOMMASO</b>	<b>P</b>
<b>FILIPPI EFREM</b>	<b>P</b>
<b>PERINA EMILIO</b>	<b>P</b>
<b>AVANCINI ROMANO</b>	<b>P</b>
<b>BERETTA GIANNI</b>	<b>P</b>
<b>DAL BIANCO MAURIZIO</b>	<b>P</b>
<b>PIAZZA ROSSELLA</b>	<b>A</b>

(P)resenti **16** (A)ssenti **2**

**PARERI**

(art. 81 DPR. 01.02.2005, n. 3/L.)

acquisiti agli atti sulla proposta di deliberazione:

**PARERE Favorevole** in ordine alla **regolarità tecnico-amministrativa**, espresso dal Responsabile di Servizio f.f dott. Nicola Paviglianiti in data 18-09-2017

**PARERE Favorevole** in ordine alla **regolarità contabile**, espresso dal Responsabile Del Servizio Finanziario Roberto Lorenzini in data 18-09-2017

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE, dott. Nicola Paviglianiti.

Constatato legale il numero degli intervenuti viene dichiarata aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

*Il Sindaco si allontana dall'aula prima della trattazione del punto, in quanto interessato, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.*

**Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare.**

*Rel. Vicesindaco*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE .**

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

VISTO che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...),

tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3),

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Levico Terme e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione o razionalizzazione delle sottoindicate partecipazioni

- *Macello pubblico Alta Valsugana Sr – partecipazione diretta;*
- *Enervals Srl- partecipazione indiretta;*
- *Cassa Rurale Alta Valsugana – partecipazione indiretta.*

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RITENUTO congruo, in particolare procedere in base ai seguenti criteri all'alienazione delle partecipazioni detenute: mediante atto di indirizzo nei confronti della partecipata STET SpA;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per la liquidazione della società Macello Pubblico Alta Valsugana Srl;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sub prot. 4533 del 30.03.2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti: liquidazione Golf Valsugana Srl e dismissione della partecipazione in Panarotta SpA, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

PREMESSO quanto sopra;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4.01.1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15.12.2015 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

SVOLTASI la discussione, come riportato nel processo verbale di seduta;

- con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Dal Bianco), astenuti n. 5 (Acler T., Perina, Filippi, Avancini, Beretta), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

### **d e l i b e r a**

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla razionalizzazione della seguente partecipazione: Macello Pubblico Alta Valsugana Srl dismissione del servizio pubblico di macellazione e liquidazione della società entro il 31 dicembre 2018, incaricando l'Amministratore unico di procedere in tal senso;
3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione mediante relazione sullo stato di attuazione dell'adempimento;
5. che agli amministratori della società STET SpA (capogruppo direttamente partecipata dal Comune) ed ai rappresentanti del Comune in essa, detentrici della partecipazione nella società Enervals Srl e Cassa Rurale Alta Valsugana (partecipata indiretta oggetto di cessione), sia trasmessa copia della presente affinché sia provveduto alla dismissione delle partecipazioni in parola;
6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
7. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
8. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. .

Deliberazione **dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 - 4° comma – del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Dal Bianco), astenuti n. 5 (Acler T., Perina, Filippi, Avancini, Beretta), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79,

comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle **procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. a), il ricorso sub. b) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. c).

Allegato A

\* \* \*



# **COMUNE DI LEVICO TERME**

## **PROVINCIA DI TRENTO**

### **DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**

#### **N. 31 del 27/09/2017**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 CO. 10 L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 — RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**  
**LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
**dott.ssa CAMPESTRIN SILVANA**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT. PAVIGLIANITI NICOLA**



**COMUNE DI LEVICO TERME**  
*Provincia di Trento*



Certificato N.IT05/1120



PEFC/18-21-02/64

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE  
DAL COMUNE DI LEVICO TERME**

Allegato A alla deliberazione del Consiglio comunale n. 31 dd. 27.09.2017



## PREMESSA

L'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una **ricognizione “straordinaria” ed “immediata”** delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione. Tale provvedimento inoltre costituisce **aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie** adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. Nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, l'art. 7 della Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, come modificato dall'al.p. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, **anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario**, effettuino in via straordinaria, entro il 30 settembre 2017, una **ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della Legge Provinciale n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate.**

Gli obiettivi sottesi alla realizzazione di tale revisione e, più in generale, a tutti gli adempimenti imposti dalla riforma “Madia” si inseriscono all'interno di un filone normativo che già da anni si prefigge di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica e di portare la concorrenza *nel e per* il mercato. Quale ultimo tassello di tale progetto, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) si connota per la qualificazione del nuovo piano di razionalizzazione quale strumento foriero di misure di effettivo efficientamento della gestione delle società partecipate e per il fatto di rendere ancora più stringente nonché non più procrastinabile l'effettiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Prova in tal senso sono, fra l'altro, le sanzioni imposte in caso di inadempimento, la tempistica attuativa dettata ed *in primis* i nuovi e più stringenti requisiti di legittima detenibilità delle stesse partecipazioni e di convenienza economica – finanziaria.

E' opportuno in primis chiarire che l'effettivo oggetto di tale revisione sono tutte le partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2016 sia dirette che indirette. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione si intende “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi” e, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione indiretta si intende “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”. In virtù della clausola di salvaguardia, la normativa locale e più precisamente l'art. 7 della L.P. 19/2016 al comma 10 rimanda ai contenuti dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 per ciò che concerne i principi e le regole sulla base delle quali impostare la revisione straordinaria.

In base al comma 3 bis 1 quindi il Comune deve **prevedere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione** quando ricorrono i seguenti presupposti ovvero partecipa in:

a) società che non possono essere detenute in conformità **all'articolo 24** (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n.

27 (a titolo esemplificativo vincolo di scopo, di attività e di forma meglio dettagliato nel successivo paragrafo);

b) società che risultano **prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti**, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c) società che svolgono **attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato**;

d) società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un **fatturato medio** non superiore a un milione di euro e per le società controllate dal Comune superiore a euro **250.000**4 o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un **risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti**;

oppure sussiste la:

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

L'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, da ultimo modificato con la L.P. 19/2016 richiamato alla precedente lettera a) individua invece i **presupposti legittimanti il mantenimento di una società**.

Di conseguenza, rinviando la norma provinciale all'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di **società per azioni** o di **società a responsabilità limitata**, anche in forma cooperativa.

A mente dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società.”. Viene così imposto il rispetto del cosiddetto **vincolo di scopo**.

Il comma successivo dello stesso articolo prescrive in modo tassativo ed esclusivo le attività che possono essere svolte attraverso lo strumento societario, ovvero impone un **vincolo di attività**, recitando testualmente:

“Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- produzione di un **servizio di interesse generale**, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di **un'opera pubblica** sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- **autoproduzione di beni o servizi strumentali** all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

**- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a** supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tuttavia **se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale** le due condizioni sopradelineate ovvero il vincolo di scopo e il vincolo di attività si intendono rispettate e sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.”

Si sottolinea infine quanto precisa l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 della L.P. 27/2010, così come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016: “La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e privato.” Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 18 bis, comma 7 e comma 10 della L.P. 1/2005, così come da ultimo modificata dalla L.P. 19/2016, è prevista un'intesa fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali che individua le misure che gli enti locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta.

Il provvedimento di ricognizione deve essere inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Inoltre verrà pubblicato sul sito internet comunale, sub sezione “Amministrazione trasparente”.

Preso infine atto che ai sensi dell'art. 7, comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 tale ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016 deve essere effettuata “anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario”, è doveroso ricordare che il Comune di Levico Terme, in ottemperanza alla normativa nazionale e provinciale, già da anni è impegnato nel contenimento dei costi di *governance* delle società partecipate e, più in generale, in un progetto di razionalizzazione delle proprie partecipazioni.

Infatti, la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 ed il “Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, siglato il 20 ottobre 2012 tra Giunta Provinciale e Consiglio delle Autonomie locali, fissano già i tetti massimi di numero e remunerazione dei componenti degli organi di gestione e di controllo.

Si procede quindi antepoendo all'analisi dettagliata delle partecipazioni del Comune di Levico Terme alla data del 31 dicembre 2016 una prospettazione diacronica delle ricognizioni effettuate, dei piani di razionalizzazione adottati e dei conseguenti risultati ottenuti.

### **Le ricognizioni delle partecipazioni comunali e le cessioni in precedenza effettuate**

Il fenomeno delle partecipazioni da parte degli Enti locali nelle società ed altri organismi strumentali è proliferato negli anni Novanta, quando l'ordinamento interno ammetteva, senza

particolari restrizioni in ordine all'oggetto sociale, alla scelta dei soci privati e alla possibilità di affidamenti diretti, la costituzione e la partecipazione in società di capitali.

In tempi più recenti il legislatore sia nazionale che provinciale, adeguandosi anche alla normativa comunitaria, è intervenuto, da un lato limitando l'ambito delle partecipazioni pubbliche, e dall'altro assimilando sempre più le società pubbliche alle pubbliche amministrazioni sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza, dei vincoli sull'organizzazione, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture e per quanto riguarda gli incarichi.

Gli Enti locali già nel 2010, per effetto dell'art. 3, commi 27-29, della L. 244/2007 hanno dovuto provvedere ad una generale ricognizione e riconsiderazione delle proprie partecipazioni societarie, con l'entrata in vigore della Legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014) gli Enti locali sono chiamati ad avviare un vero processo di razionalizzazione delle società e partecipazione societarie.

La Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, commi da 611 a 614 ha poi introdotto un nuovo adempimento a carico delle Amministrazioni locali: l'elaborazione e l'attuazione di un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute. Gli obiettivi perseguiti erano la riduzione del numero delle società partecipate entro il 31 dicembre 2015 e la riduzione dei costi di funzionamento delle società., anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Nel mese di marzo 2016, in adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 612 della L. 190/2014, il Comune di Levico Terme ha predisposto la relazione sullo stato di attuazione del Piano operativo di razionalizzazione, in atti sub prot. 4533 del 30.03.2015 ed inviata contestualmente alla

Corte dei Conti. Tale relazione è stata pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune ed è stata trasmessa alla Corte dei Conti con nota di data 31/03/2015, prot. n. 5051 la relazione sui risultati conseguiti.

**LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2016**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>PERCENTUALE PARTECIPAZIONE</b>	<b>OGGETTO SOCIALE</b>
STET S.p.a.	18,97%	Distribuzione e produz. energia elettrica, distribuz. gas naturale e gestione servizi idrici, illuminazione pubblica
AMNU S.p.a.	11,35%	Gestione ciclo dei rifiuti urbani
MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l.	13,89%	Servizio pubblico di macellazione
TRENTINO MOBILITA' S.p.a.	1,11%	Gestione parcheggi a pagamento
AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETÀ SOC. COOP.	2,04%	Promozione turistica
TRENTINO RISCOSSIONI	0,0688%	

S.p.a.		Gestione di funzioni e attività nell'ambito della riscossione e della gestione delle entrate
INFORMATICA TRENTINA S.p.a.	0,0609%	Gestione servizi informatici
Dolomiti Energia Holding S.p.a.	0,00098%	Servizio di distribuzione gas naturale
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	0,42%	Servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale

Preme sottolineare che nella tabella sopra riportata sono state inserite tutte le partecipazioni dirette, non riportando quelle indirette, poiché conformemente alle disposizioni di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel prosieguo della presente relazione come “società indirette” sono considerate esclusivamente quelle detenute per il tramite di società a controllo da parte della medesima amministrazione. Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 per “controllo” si intende *“la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*.

Dalla lettura della presente tabella è possibile altresì notare come il Comune di Levico Terme partecipi esclusivamente in enti societari le cui forme giuridiche sono espressamente ammesse dall'art. 3 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.



## Analisi delle singole partecipazioni

### Elementi di valutazione per la Revisione straordinaria

#### **STET S.p.a.**

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01812230223	STET S.p.a.	2002	18,97	distribuzione e produzione energia elettrica, gestione servizi idrici e illuminazione pubblica

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
SI	SI	NO	NO

STET S.p.a è stata costituita nel 2002 mediante un'operazione di fusione per incorporazione di AMEA S.p.a. e di SEVAL S.p.a. in Servizi Territoriali Est Trentino S.r.l. trasformata poi in società per azione (STET S.p.a.). Il Comune di Levico Terme detiene una quota del 18,97%.

STET S.p.a. svolge per conto del Comune di Levico Terme, e di altri Comuni, attività di servizio pubblico a rilevanza economica affidato secondo il modello in house providing trattandosi di una società a capitale interamente pubblico, sulla quale gli enti pubblici esercitano un controllo analogo a quello che svolgono sui propri servizi, e che realizza la parte più importante della propria attività a favore degli enti che la controllano, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7, della L.P. 6/2004 (principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria e recentemente fissati anche dal Parlamento europeo nella Direttiva sugli appalti e nella Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione).

Con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la società VALE S.p.a., società partecipata interamente da STET S.p.a., che aveva come oggetto sociale la costruzione e gestione di impianti di produzione, anche combinata, di energia elettrica e termica e delle connesse reti energetiche urbane, è stata fusa per incorporazione nella società STET S.p.a. L'operazione di fusione è stata approvata dall'Assemblea straordinaria delle rispettive società (STET S.p.a. e VALE S.p.a.) in data 22.02.2016.

La situazione economico-patrimoniale di STET S.p.a. risulta solida, annualmente la Società distribuisce ai soci dividendi.



Il Comune di Levico Terme inoltre riceve da STET S.p.a. dei corrispettivi relativi al servizio di acquedotto e fognatura che coprono gli ammortamenti che il Comune deve sostenere per la realizzazione delle reti.

*Dati riferiti all'esercizio 2015:*

<b>Numero medio dipendenti</b>	58,00
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	1
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	1

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	3.044.693,00
<b>Compensi amministratori</b>	83.472,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	44.568,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2015</b>	2.532.418,00
<b>2014</b>	2.703.732,00
<b>2013</b>	2.210.272,00
<b>2012</b>	2.183.321,00
<b>2011</b>	2.554.738,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>	
<b>2015</b>	8.876.036,00
<b>2014</b>	9.372.109,00
<b>2013</b>	9.617.149,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>9.288.431,33</b>

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto STET S.p.a. gestisce il servizio pubblico locale, specificamente della distribuzione e produzione energia elettrica, distribuzione gas naturale (per il Comune di Pergine Valsugana) e gestione servizi idrici, illuminazione pubblica; ha natura di società in house providing ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. d) L.P. 6/2004, ossia di società a capitale

pubblico, sulla quale gli enti pubblici titolari del capitale svolgono un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi e che realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.

L'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell'art. 24 della L.P. 27/2010, dispone espressamente che “Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.”.

Inoltre il comma 1 dell'art. 24 della L.P. 27/2010 dispone letteralmente “Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività”.

#### Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è di molto superiore a quello degli amministratori.

#### Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

#### Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

#### Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

#### Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Il Comune di Pergine Valsugana svolge il ruolo di ente capofila della gestione associata per l'esercizio della governance di STET S.p.a. La Conferenza per l'esercizio associato della governance ha adottato nel marzo 2013 un atto di indirizzo, che è stato poi recepito con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 09.04.2013, con il quale si sono declinati in maniera puntuale i contenuti del Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali del 20.09.2012. L'obiettivo preminente del Protocollo è stato quello di assimilare le società pubbliche alle pubbliche amministrazioni sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e dei vincoli di organizzazione. In attuazione del citato Protocollo, e in generale degli obiettivi di contenimento delle spese ed efficientamento dei servizi, STET Spa ha posto in essere azioni mirate finalizzate a ridurre i costi di funzionamento, ad ottimizzazione le risorse e a migliorare la fruibilità dei servizi offerti all'utenza. Si sono in particolare create le seguenti sinergie/collaborazioni con la società AMNU S.p.a.:

- Condivisione del Direttore Generale: fino al giugno 2014 STET S.p.A. non era dotata di una figura di Direttore Generale, si è provveduto ad assegnare tale incarico al medesimo Direttore Generale di AMNU S.p.a., realizzando così economie di scala fra le due società;
- Apertura di uno sportello unico: nel mese di novembre 2014 è stato attivato lo sportello unico per il cittadino, per consentire all'utente di trattare nello stesso luogo ed in un unico momento le pratiche relative ai servizi di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti. STET S.p.a. mette a disposizione di AMNU S.p.a. alcuni spazi fisici, mentre AMNU S.p.a. eroga, anche per conto di STET S.p.a., tutti i servizi di front office alla clientela;

- Sistemi informativi: nel corso del 2013 STET S.p.a. ha realizzato alcuni importanti investimenti in campo informatico. A fronte della necessità di AMNU S.p.a. di effettuare analogo investimento, le due società hanno concordato di condividere il sistema di STET S.p.a.. A decorrere dal 1.4.2014 STET fornisce quindi ad AMNU servizi di hosting applicativo, assistenza tecnica sistemistica ed amministrazione dei sistemi informatici, a fronte di un canone concordato. Il canone introitato consentirà di ammortizzare parzialmente i costi di investimento e di gestione necessari al funzionamento del sistema;
- Service ambientale: nel corso del 2014 è emersa la necessità di STET S.p.a. di strutturare meglio gli uffici preposti alla gestione amministrativa in campo ambientale ed anziché ricorrere a nuove assunzioni o a consulenti esterni, sono state sfruttate le competenze preesistenti presso AMNU.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

### **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### AMNU S.p.a.

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01591960222	AMNU S.p.a.	1997	11,35	gestione ciclo dei rifiuti urbani

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
SI	SI	NO	NO

AMNU S.p.a è stata costituita nel 1997 tra i 18 Comuni dell'Alta Valsugana con l'obiettivo di gestire, secondo una logica di efficienza imprenditoriale, il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, quale servizio pubblico locale a rilevanza economica.

L'affidamento del servizio pubblico rispetta il modello in house providing trattandosi di una società a capitale interamente pubblico, sulla quale gli enti pubblici esercitano un controllo analogo a quello che svolgono sui propri servizi, e che realizza la parte più importante della propria attività a favore degli enti che la controllano secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7, della L.P. 6/2004 (principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria e recentemente fissati anche dal Parlamento europeo nella Direttiva sugli appalti e nella Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione).

AMNU S.p.a. gestisce per conto del Comune di Levico Terme l'intero ciclo dei rifiuti urbani (raccolta, smaltimento e gestione della tariffa). La costituzione ed il mantenimento di una società partecipata dai 18 Comuni dell'Alta Valsugana consente inoltre l'applicazione di una tariffa d'ambito unica per il servizio di gestione dei rifiuti per l'intero bacino d'utenza dell'Alta Valsugana.

AMNU S.p.a. è una società caratterizzata da una situazione economico-patrimoniale equilibrata che registra annualmente risultati positivi.

#### *Dati riferiti all'esercizio 2015:*

Numero medio dipendenti	64,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1

<b>Numero componenti organo di controllo</b>	<b>3</b>
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	<b>1</b>

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	2.842.132,00
<b>Compensi amministratori</b>	23.491,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	13.849,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2015</b>	326.810,00
<b>2014</b>	525.859,00
<b>2013</b>	568.051,00
<b>2012</b>	163.607,00
<b>2011</b>	222.466,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>	
<b>2015</b>	8.620.264,00
<b>2014</b>	8.631.791,00
<b>2013</b>	8.548.381,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>8.600.145,33</b>

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto AMNU S.p.a. gestisce il servizio pubblico locale, specificamente della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani; ha natura di società in house providing ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. d) L.P. 6/2004, ossia di società a capitale pubblico, sulla quale gli enti pubblici titolari del capitale svolgono un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi e che realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005  
Il numero dei dipendenti è di molto superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

#### Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

#### Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Il Comune di Pergine Valsugana svolge il ruolo di ente capofila della gestione associata per l'esercizio della governance di AMNU S.p.a. La Conferenza per l'esercizio associato della governance ha adottato nel marzo 2013 un atto di indirizzo, che è stato poi recepito con deliberazione del Consiglio comunale di Pergine Valsugana n. 24 del 09.04.2013, con il quale si sono declinati in maniera puntuale i contenuti del Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali del 20.09.2012. L'obiettivo preminente del Protocollo è stato quello di assimilare le società pubbliche alle pubbliche amministrazioni sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e dei vincoli di organizzazione. In attuazione del citato Protocollo, e in generale degli obiettivi di contenimento delle spese ed efficientamento dei servizi, AMNU Spa ha posto in essere azioni e strategie mirate finalizzate a ridurre i costi di funzionamento e a migliorare la fruibilità dei servizi offerti all'utenza. Si sono in particolare create le seguenti sinergie/collaborazioni con la società STET S.p.a.:

- Condivisione del Direttore Generale: dal giugno 2014 il Direttore Generale di AMNU S.p.a. è stato chiamato a svolgere la stessa funzione per STET S.p.a., con la conseguente riduzione dei costi del personale;
- Apertura di uno sportello unico: nel mese di novembre 2014 è stato attivato lo sportello unico per il cittadino, per consentire all'utente di trattare nello stesso luogo ed in un unico momento le pratiche relative ai servizi di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti. A fronte di un modesto incremento dei costi per l'affitto dei locali si è ottenuto un evidente aumento della qualità del servizio offerto all'utenza;
- Server: data la necessità di AMNU S.p.a. di sostituire il server che non rispondeva alle misure minime di sicurezza e considerato che STET S.p.a. aveva da poco effettuato un importante investimento infrastrutturale per le proprie esigenze, è stato stipulato un accordo di hosting in base al quale i nuovi server di AMNU S.p.a. sono ospitati presso l'infrastruttura di STET S.p.a. Le sinergie attivate hanno comportato un risparmio per AMNU S.p.a. di circa Euro 50.000, corrispondenti alla mancata realizzazione di due siti fisicamente disgiunti ove prevedere l'installazione dei server aziendali;
- Service ambientale: nel corso del 2014 è emersa la necessità di STET S.p.a. di strutturare meglio gli uffici preposti alla gestione amministrativa in campo ambientale e quindi AMNU S.p.a. ha stipulato un contratto di service con tale società mediante il quale viene fornita, con personale specializzato e software specifico, la gestione amministrativa e la consulenza nel campo dei rifiuti, nonché la copertura dello sportello per STET S.p.a..

La riduzione dei costi si è realizzata anche attraverso la riorganizzazione dei giri di raccolta e le relative frequenze di passaggio per evitare passaggi a vuoto dei mezzi; ciò ha comportato nel 2015 una diminuzione di Euro 366.300,00 delle tariffe applicate ai cittadini.

Nel 2017 sono state installate le calotte sui contenitori degli imballaggi leggeri al fine di ridurre sensibilmente il conferimento di rifiuto non conforme ed i conseguenti costi di smaltimento, ottenendo nel contempo maggiori ricavi derivanti dalla maggiore qualità del rifiuto conferito.

#### Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

#### **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

## **MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l.**

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01757430226	MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l.	2001	13,89	servizio pubblico di macellazione

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
SI	SI	NO	NO

La decisione di costituire la società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. nel 2001, è stata strettamente connessa alla volontà, da parte dei Comuni dell'Alta Valsugana di istituire un servizio di macellazione pubblica sovracomunale. Le motivazioni che hanno determinato tale scelta si ritrovano nella deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 23.03.2000: *“Relativamente alla forma organizzativa gestionale del servizio pubblico è emersa in maniera preponderante – rispetto alle formule possibili (azienda speciale – società di capitali – affidamento a terzi) – la funzionalità della soluzione societaria, alla luce delle seguenti argomentazioni:*

- *la volontà espressa dai Comuni di partecipare ai costi di costruzione e gestione del macello sovracomunale secondo parametri rapportati alla rispettiva popolazione residente nonché al rispettivo patrimonio zootecnico;*
- *l'economicità della scelta, per gli aspetti fiscali: la costituzione della società consente il recupero della gestione I.V.A. anche relativamente ai lavori di costruzione del macello, recupero che non si potrebbe operare in caso di costruzione da parte del Comune e successivo affidamento del solo servizio di macellazione;*
- *contenimento dei costi: l'obiettivo di contenere i costi del nuovo servizio esclude l'ipotesi alternativa di azienda speciale (oneri per organi e personale), la società, la S.r.l. in particolare può essere diretta da un amministratore unico, con costi generali assai contenuti”*

Attualmente la Società, proprietaria della struttura di macellazione, non ha personale dipendente in quanto il servizio di macellazione viene affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto terzo il quale, versa alla Società un corrispettivo commisurato ai capi macellati.

Nel corso del 2013 è stata esperita la procedura di gara per la concessione del servizio di macellazione, procedura che inizialmente è andata deserta e che è stata successivamente aggiudicata, mediante una riduzione dell'importo a base d'asta. Il canone di concessione risulta



pertanto notevolmente ridotto rispetto a quello riscosso in vigenza della concessione previgente. Nel corso del 2013 la conferenza dei Sindaci dei Comuni soci ha ritenuto di provvedere ad un adeguamento tariffario (le tariffe di macellazione risultavano invariate dal 2001) e in quella sede si conferiva al Comune di Pergine Valsugana mandato per individuare forme alternative, più economiche, di gestione del servizio di macellazione.

Nel corso del 2015 i Comuni hanno condiviso la scelta di intervenire sui costi fissi di gestione ed in particolare sul compenso dell'amministratore unico che incideva in maniera rilevante sulla situazione economica della società (Euro 6.500,00 annuali). In data 16/04/2015 l'assemblea ordinaria della società ha deliberato la nomina dell'Amministratore Unico della società per il triennio 2015 – 2017 stabilendo che allo stesso non spetteranno compensi anche in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

La società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. rientra nell'ipotesi individuata dall'art. 1, comma 611, lett.b) della L. 190/2014 *“soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”* in quanto a fronte dell'assenza di personale dipendente la società si caratterizza per la presenza di un amministratore unico.

La Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Trentino Alto Adige da ultimo nella deliberazione n. 39/2014 ha rilevato che la società *“nell'ultimo quinquennio ha alternato risultati d'esercizio positivi e negativi (....). La società, priva di dipendenti, è ben patrimonializzata, ma ha un elevato rapporto di indebitamento e fatica ad avere una redditività positiva. (....). Inoltre, il requisito della “stretta necessità” implica una valutazione di funzionalità (o strumentalità) particolarmente qualificata, da interpretarsi come una condicio sine qua non: una vera e propria impossibilità per l'ente pubblico di raggiungere l'obiettivo (finalità istituzionale perseguita) senza l'ausilio di quella partecipazione in quella particolare società.*

*(....) In particolare, la valutazione del profilo della convenienza economica deve essere tanto più rigorosa a fronte di organismi che presentano da vari anni valore della produzione nulli e costanti perdite di esercizio (...).”*

**Dati riferiti all'esercizio 2015:**

<b>Numero medio dipendenti</b>	0,00
<b>Numero amministratori</b>	1
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	0
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	0,00
<b>Compensi amministratori</b>	2.230,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	0,00

Importi in euro

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2015</b>	5.315,00
<b>2014</b>	2.081,00
<b>2013</b>	-6.853,00
<b>2012</b>	931,00
<b>2011</b>	7.483,00

Importi in euro

<b>FATTURATO</b>	
<b>2015</b>	73.590,00
<b>2014</b>	74.080,00
<b>2013</b>	68.875,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>72.181,67</b>

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Non si procede all'analisi della legittima detenibilità della partecipazione, alla luce di quanto già deciso dall'assemblea dei soci in data 22/05/2017 che ha deliberato di procedere alla dismissione del servizio pubblico di macellazione e di procedere alla liquidazione della società.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero degli amministratori è superiore a quello dei dipendenti, in quanto la società non ha personale dipendente, essendo il servizio di macellazione affidato ad un soggetto terzo.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Nel triennio precedente non ha conseguito un fatturato medio superiore a 250.000 euro.

Alla luce di quanto sopra non si ritiene necessario procedere all'analisi degli ulteriori criteri richiesti dalla normativa provinciale.

## Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene necessaria la dismissione del servizio pubblico di macellazione a far data dal **01.01.2018** e di procedere alla liquidazione della società, che dovrà essere effettuata entro il **31.12.2018**, incaricando l'Amministratore Unico di procedere in tal senso.

## **AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA S.c.a.r.l.**

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
02043090220	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA S.c.a.r.l.	2007	2,04	attività di promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	NO	NO	NO

L'Azienda per il Turismo S.c.a.r.l., inizialmente denominata Valsugana Vacanze Azienda per il Turismo S.c.a.r.l., è stata costituita nel 2007. Il Comune di Levico Terme con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.05.2007 ha approvato la costituzione della.

La Società si connota per la presenza di una compagine societaria pubblica e privata; la partecipazione da parte del Comune di Levico Terme, come di altri Enti pubblici, trova la sua legittimazione nella L.P. 11.06.2002, n. 8 *“Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento”*. In particolare all'art. 9 della L.P. 8/2002 è previsto che i Comuni che ricadono all'interno di ambiti territoriali individuati dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 2929 del 22.11.2002) promuovano la costituzione di soggetti che svolgano all'interno dell'ambito locale informazione e accoglienza turistica nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia, coordinamento delle attività di animazione turistica, identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche. Requisito per il riconoscimento a livello provinciale di tali soggetti ai sensi della L.P. 8/2002 è *“l'adesione da parte dei comuni ricadenti nell'ambito maggiormente rappresentativi dell'offerta turistica locale”* (art. 9, comma 3, L.P. 8/2002).

Con deliberazione del Consiglio comunale di Levico Terme n. 63 del 14.10.2014 è stato modificato lo statuto della società ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. a) del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige - D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25) al fine di ridurre gli organi di amministrazione della società e conseguentemente contenere i relativi costi di funzionamento. In particolare è stata abrogata la previsione del Comitato esecutivo, organo che si sovrapponeva per molti aspetti al Consiglio di amministrazione, ed è stato ridotto a 13 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione (inizialmente costituito da un numero di membri da 7 fino a 26).

Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione risulta quindi inferiore al numero dei dipendenti, inoltre la società pur non distribuendo utili tra i soci, mantiene un suo equilibrio economico-patrimoniale.

<b>Numero medio dipendenti</b>	14,03
<b>Numero amministratori</b>	13
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	1
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	0
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	572.659,00
<b>Compensi amministratori</b>	72.206,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	0,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2015</b>	4.882,00
<b>2014</b>	3.026,00
<b>2013</b>	393,00
<b>2012</b>	5.206,00
<b>2011</b>	14.346,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>	
<b>2015</b>	2.076.088,00
<b>2014</b>	1.976.937,00
<b>2013</b>	2.384.143,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>2.145.722,67</b>

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto la partecipazione del Comune di Levico Terme, come di altri enti pubblici, trova la sua legittimazione nella L.P. 11.06.2002 n. 8 "Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento", in particolare all'art. 9 è previsto che i Comuni che ricadono all'interno di ambiti territoriali individuati dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 2929 del 22.11.2002) promuovano la costituzione di soggetti che svolgano all'interno dell'ambito locale informazione e accoglienza turistica nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti

dalla Provincia, coordinamento delle attività di animazione turistica, identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche. Requisito per il riconoscimento a livello provinciale di tali soggetti ai sensi della L.P. 8/2002 è “l’adesione da parte dei comuni ricadenti nell’ambito maggiormente rappresentativi dell’offerta turistica locale” (art. 9, comma 3, L.P. 8/2002). L’art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell’art. 24 della L.P. 27/2010, dispone espressamente che “Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.”

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005  
Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)  
La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005  
Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall’articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005  
La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)  
Data l’esigua partecipazione del Comune di Levico Terme si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005  
Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

## **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

## CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01533550222	Consorzio dei Comuni Trentini - società cooperativa	1996	0,51	attività di assistenza e consulenza agli enti soci con riguardo al settore commerciale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo e economico

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	NO	NO	NO

Si tratta della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei rispettivi statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento.

La misura della partecipazione del Comune di Trento (0,51%) è calcolata suddividendo il capitale sociale per il numero di soci (197 tra Comuni, Comunità di Valle e B.I.M). La società ha per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico.

Numero medio dipendenti	20
Numero amministratori	13
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	1.349.258,00
<b>Compensi amministratori</b>	73.900,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	10.296,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2015</b>	178.915,00
<b>2014</b>	20.842,00
<b>2013</b>	21.184,00
<b>2012</b>	68.098,00
<b>2011</b>	53.473,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>	
<b>2015</b>	3.327.726,00
<b>2014</b>	3.242.156,00
<b>2013</b>	4.596.723,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>3.722.201,67</b>

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., secondo quanto disposto dall'art. 1bis lett. f della L.P. 15 giugno 2005, n. 7, è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia Autonoma di Trento.

La misura della partecipazione del Comune di Levico Terme (0,51%) è calcolata suddividendo il capitale sociale per il numero di soci (197 tra Comuni, Comunità di Valle e B.I.M). La società ha per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico.

Dato che la società in esame di fatto produce servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali, in un contesto unitario che consente la condivisione di problematiche e relative soluzioni comuni a tutti i consociati, si ritiene la stessa possa essere configurata come partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità dell'ente. Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tra le attività che possono assurgere a oggetto sociale delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche rientra l'“autoproduzione di beni o servizi strumentali (o allo svolgimento delle loro funzioni) all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Levico Terme si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento. Si ritiene altresì che ai fini di un giudizio in merito all'andamento di detti costi sia possibile fare riferimento principalmente al costo del personale ed al costo del Consiglio di Amministrazione.

In merito alla prima voce di costo richiamata si segnala che l'incremento dell'ultimo anno è imputabile alle nuove assunzioni effettuate in quanto è stato necessario rafforzare il servizio ai soci.

In merito alla seconda voce di costo è possibile preventivare un andamento decrescente dovuto alla riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 13 a 7 e nella rideterminazione dei compensi stabiliti nell'assemblea dell'11 maggio 2016.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

## **Esito della valutazione e azioni previste**

La Società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis 1, l.p. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

Si segnala altresì che appare ragionevole ipotizzare che sia più conveniente e proficuo affidare incarichi di consulenza e corsi di aggiornamento a tale società anziché ricorrere al mercato e questo alla luce della specificità dell'oggetto sociale della stessa e ricordando la qualificazione del Consorzio quale articolazione territoriale dell'Associazione nazionale comuni italiani.



## TRENTINO MOBILITÀ SpA

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01606150223	TRENTINO MOBILITÀ sPa	1998	1,11	Gestione della sosta a pagamento

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	SI	NO	NO

La società, quale impresa strumentale dei soci pubblici, investita della missione di erogare *servizi pubblici locali* o servizi/forniture in favore dei predetti enti secondo il modello *in house providing*, ha per oggetto, principalmente:

- la gestione della sosta a raso su strade e piazze, compresi il controllo delle soste dei veicoli, la gestione dei parcometri e dei parcheggi in genere, la rimozione dei veicoli, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nonché semaforica e di pannelli informativi; la progettazione, la costruzione, la commercializzazione e la gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed. immobili in genere e la progettazione e/o installazione di sistemi, anche di tipo elettronico e numerico, per la regolamentazione della sosta; lo studio e la realizzazione di sistemi tecnologici per la gestione integrata dell'accesso e/o pagamento dei servizi.
- l'analisi e la soluzione delle problematiche riguardanti la mobilità: l'elaborazione di dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario e l'educazione all'uso corretto e funzionale dei veicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo di parcheggi e parcometri; la promozione di studi per individuare le migliori condizioni, nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica e finalizzate al decongestionamento del traffico nei centri urbani.

La società ha una partecipazione nella cooperativa CAR SHARING TRENTINO che promuove l'utilizzo condiviso dell'automezzo, con la finalità di decongestionare il traffico nei centri urbani.

Numero medio dipendenti	13
-------------------------	----

<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	1
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	504.993,00
<b>Compensi amministratori</b>	30.052,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	15.800,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2015</b>	554.808,00
<b>2014</b>	461.246,00
<b>2013</b>	454.978,00
<b>2012</b>	468.258,00
<b>2011</b>	777.456,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>	
<b>2015</b>	4.245.799,00
<b>2014</b>	3.882.393,00
<b>2013</b>	3.840.853,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>3.989.681,67</b>

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Per quanto concerne il caso in esame, preme anticipatamente precisare che, trattandosi di società *in house*, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto. La valutazione in merito alla partecipazione nella società non può quindi prescindere dalla valutazione da effettuarsi in sede di affidamento.

La società in esame riveste un ruolo fondamentale per quanto attiene alla strategia di sviluppo della mobilità sul territorio comunale, appare possibile asserire che la stessa ha per oggetto la produzione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Si ritiene altresì che la partecipazione in esame rispetti il vincolo di attività di cui all'art. 4, comma 2 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica in quanto il servizio pubblico di gestione della sosta fornito da Trentino Mobilità S.p.A. rientra a pieno titolo nell'alveo dei "servizi di interesse economico generale" così come definiti dall'art. 2 dello stesso Testo Unico. Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 4, comma 4 la produzione di un servizio di interesse generale può assurgere a oggetto sociale esclusivo delle società *in house*.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005  
Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Si dà atto che la società in esame opera con una struttura aziendale piuttosto snella e che, ad oggi, la gestione posta in essere si è dimostrata di fatto efficiente e connotata da una buona redditività (come emerge dai dati sopra riportati).

Si ricorda altresì che Trentino Mobilità S.p.A., quale società controllata dal Comune di Trento, annualmente riceve del Comune di Trento gli indirizzi cui deve conformarsi. Ai sensi di quanto comunicato con nota di data 27/04/2017 prot. n. 96765 del Comune di Trento, la società è tenuta in primis ad applicare la disciplina cui deve attenersi l'ente affidante per quanto concerne l'acquisizione di beni e servizi e, al fine di razionalizzare la spesa, la società deve rispettare gli indirizzi ed i limiti stabiliti dall'Amministrazione comunale in applicazione del Protocollo per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali sottoscritto il 20.9.2012 tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Provincia Autonoma di Trento. Inoltre, per quanto attiene al conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione la società deve rispettare principi ed obblighi desumibili dalle linee di indirizzo contenute nel disciplinare approvato con deliberazione della Giunta comunale del Comune di Trento dd 20.06.2011 n. 135 e modificato con deliberazione della stessa in data 28.12.2016 n. 249; per quanto concerne le spese discrezionali, ad esclusione di quelle che costituiscono diretto espletamento dell'oggetto statutario e legate alle attività di comunicazione ed informazione strettamente funzionali alle attività istituzionali, deve rispettare il limite del corrispondente importo sostenuto nell'anno 2012; per quanto attiene al personale la società può procedere a nuove assunzioni solo previa autorizzazione del Comune di Trento e solo in sostituzione di personale cessato dal servizio o comunque per garantire i livelli di servizio.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

## **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

Per quanto riguarda la partecipazione indiretta in CAR SHARING, società cooperativa costituita in base al progetto elaborato in collaborazione con Trentino trasporti S.p.a., con la Cooperativa Car

sharing BZ e con l'associazione Trentino Arcobaleno si riporta di seguito l'estratto della relazione presente all'interno della revisione straordinaria delle società predisposta dal Comune di Trento *“le motivazioni per il suo mantenimento risiedono nel fatto che il car sharing è una modalità di spostamento assolutamente coerente con il principio ispiratore del Piano urbano della mobilità, nel quale essa è contemplata, che è quello di perseguire l'utilizzo delle modalità di spostamento più adeguate contemperando le necessità personali con le necessità della comunità e le caratteristiche della città. La società ha chiuso l'ultimo bilancio sostanzialmente in pareggio.”*

## DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01614640223	Dolomiti Energia Holding SpA	1998	0,00098	produzione di energia, erogazione di servizi pubblici locali, attività di holding operativa nei confronti di società operanti nelle medesime attività

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	NO	NO	NO

Si tratta di un'impresa multiutility, verticalmente integrata, operante in settori energy (produzione energia idroelettrica, distribuzione gas ed energia elettrica, teleriscaldamento,) e non-energy (servizio idrico e rifiuti).

La capogruppo Dolomiti Energia Holding S.p.A. è partecipata dal Comune sia direttamente con il 0,00098% del capitale sociale, sia indirettamente tramite la società STET Spa per una percentuale dello 0,03395%.

La partecipazione è stata acquisita da STET S.p.A. in un'ottica di aggregazione fra soggetti pubblici operanti nei servizi di interesse generale, con ricadute positive in termini di ottimizzazione di alcuni servizi (es: servizi informatici). La partecipazione è stata poi incrementata in esecuzione di un progetto di subentro nelle centrali idroelettriche già di ENEL ed EDISON, localizzate nel territorio provinciale, coordinato e promosso dalla Provincia Autonoma di Trento.

Numero medio dipendenti	166
Numero amministratori	12
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3

<b>di cui nominati dall'Ente</b>	<b>0</b>
----------------------------------	----------

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	11.109.237,00
<b>Compensi amministratori</b>	443.669,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	88.073,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2015</b>	35.246.806,00
<b>2014</b>	70.371.518,00
<b>2013</b>	65.336.192,00
<b>2012</b>	46.598.885,00
<b>2011</b>	-30.024.827,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>	
<b>2015</b>	44.130.945,00
<b>2014</b>	88.934.421,00
<b>2013</b>	79.278.695,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>70.781.353,67</b>

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. Inoltre, lo stesso comma dispone letteralmente “Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività”.

Inoltre la società produce un servizio di interesse generale previsto dal comma 2 lett. a) dell'art.4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica provvedendo alla distribuzione del gas.

I vincoli di scopo e di attività si intendono quindi rispettati.

Peraltro si evidenzia che l'art. 7 della legge provinciale n. 19/2017 al comma 12 stabilisce che “*fino al 22 marzo 2018 quest'articolo e, per quanto compatibile, il decreto legislativo n. 175 del 2016 non si applicano alle società in partecipazione pubblica per le quali entro lo stesso termine si è concluso il procedimento di quotazione di azioni o di altri strumenti finanziari in mercati regolamentati. Se entro il medesimo termine la società interessata ha presentato domanda di ammissione alla quotazione di azioni o di altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, quest'articolo e, per quanto compatibile, il decreto legislativo n. 175 del 2016 non si applicano alla società fino alla conclusione del procedimento di quotazione di azioni o di altri strumenti finanziari in mercati regolamentati*”.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da STET S.p.a. (società controllata dal Comune di Levico Terme), ma in ambiti territoriali diversi. Tale società svolge l'attività di produzione di energia elettrica, nonché nell'erogazione direttamente o tramite proprie controllate di servizi pubblici locali. Acqua, gas, energia elettrica ed illuminazione pubblica, ma in ambiti territoriali diversi.

Per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di tale lettera nello specifico caso in esame, occorre tener conto della normativa provinciale relativa alla c.d. "riforma istituzionale" di cui alla L.P. 16 giugno 20016, n. 3, la quale prevede che i servizi pubblici locali, di norma, sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati mediante intesa definita dalla Giunta provinciale con il Consiglio delle autonomie locali. Nello specifico, l'ambito territoriale ottimale per i settori della distribuzione del gas e dell'energia elettrica e della depurazione corrisponde all'intero territorio provinciale.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società ha prodotto risultati positivi in quattro dei cinque esercizi precedenti.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Levico Terme si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento. Si segnala che in occasione dell'ultima nomina del consiglio di amministrazione avvenuta nel 2015, sono stati rivisti i compensi portando ad un decremento dei costi complessivi dell'organo amministrativo

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di tale lettera nello specifico caso in esame, occorre tener conto della normativa provinciale relativa alla c.d. "riforma istituzionale" di cui alla L.P. 16 giugno 20016, n. 3, la quale prevede che i servizi pubblici locali, di norma, sono organizzati sulla base di **ambiti territoriali ottimali** individuati mediante intesa definita dalla Giunta provinciale con il Consiglio delle autonomie locali. Quindi, non si può prescindere dall'individuazione degli ATO per definire le strategie di aggregazione tra gestori. Nello specifico, l'ATO per i settori della distribuzione del gas e dell'energia elettrica e della depurazione corrisponde all'intero territorio provinciale, mentre per il servizio idrico ed il servizio di raccolta e trasporto rifiuti (escluso lo smaltimento e la gestione delle discariche) gli ambiti devono ancora essere individuati.

## **Esito della valutazione e azioni previste**

Per quanto sopra esposto, si propende per il **mantenimento** della partecipazione in Dolomiti Energia Holding S.p.A.

Le partecipazioni indirette per tramite della società Dolomiti energia Holding SpA non vengono riportate in quanto sulla società non vi è alcun controllo ai sensi del decreto legislativo n. 175 del 2016, neppure congiunto con altre amministrazioni.

## TRENTINO RISCOSSIONI SPA

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
02002380224	Trentino Riscossioni S.p.A.	2006	0,0688	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	NO	NO	NO

La società a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività:

- l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3;
- la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.

Il Comune di Levico Terme ha aderito a Trentino Riscossioni S.p.A. con deliberazione consiliare n. 11 del 17 aprile 2009 mediante l'acquisizione dalla Provincia Autonoma di Trento di n. 688 azioni del valore nominale di 1,00 euro della società stessa, a titolo gratuito ai sensi dell'art. 33, comma 7 bis, della L.P. n. 3/2006, affidando alla stessa il servizio di gestione delle violazioni amministrative accertate dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale "Alta Valsugana" e la riscossione dei relativi proventi. Inoltre, con deliberazione n. 30 del 25.10.2012 è stato affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie.

Entrambi i contratti sono validi fino al 31 dicembre 2017.

Il controllo analogo sulla società, come per tutte le società di sistema provinciali, è esercitato sulla base di apposita Convenzione per la governance, attraverso l'assemblea di coordinamento e il comitato di indirizzo.

<b>Numero medio dipendenti</b>	48
--------------------------------	----



<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	1.685.673,00
<b>Compensi amministratori</b>	71.333,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	38.000,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2015</b>	275.094,00
<b>2014</b>	230.668,00
<b>2013</b>	213.930,00
<b>2012</b>	256.787,00
<b>2011</b>	330.375,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>	
<b>2015</b>	3.463.955,00
<b>2014</b>	3.302.123,00
<b>2013</b>	3.077.399,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>3.281.159,00</b>

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Per quanto concerne il caso in esame, preme anticipatamente precisare che, trattandosi di società *in house*, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto. La valutazione in merito alla partecipazione nella società non può quindi prescindere dalla valutazione da effettuarsi in sede di affidamento.

Ricordato che Trentino Riscossioni S.p.A. è stata costituita in ossequio al disposto dell'art. 34 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. e notato altresì che l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società, si ritiene che la partecipazione in esame possa facilmente superare il vaglio imposto dall'art. 4, commi 1 (vincolo di scopo) e 2 (vincolo di attività) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Dispone infatti il primo comma dell'art. 24 della L.P. 27/2010: “Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate”.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005  
Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Nel caso in esame, per quanto concerne l'analisi storica dell'andamento registrato dai costi di funzionamento si rimanda ai prospetti sopra riportati e nello specifico si evidenzia trend costantemente decrescente del costo del Consiglio di Amministrazione, mentre per quanto riguarda una valutazione in prospettiva futura si rimanda alla disamina del punto successivo.

Da ultimo preme solo ricordare che conformemente a quanto disposto nelle “Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”, approvate con delibera della Giunta provinciale di data 24 novembre 2016, n. 2086, Trentino Riscossioni S.p.A. dovrà garantire nel 2017 un ammontare di costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti afferenti l'attività *core/mission* aziendale) diversi da quelli afferenti il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, non superiore al corrispondente valore del 2016.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Dato che Trentino Riscossioni S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal programma di razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che con delibera della Giunta Provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542 è stato approvato il “Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016”. Nello specifico tale programma prevede l'aggregazione di Trentino riscossioni S.p.A. in Cassa del Trentino S.p.A. al fine di creare un polo unico della liquidità.

## **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce di quanto sopra esposto si propende per il **mantenimento** della partecipazione in commento. La partecipazione inoltre è esigua. L'eventuale dismissione non comporterebbe alcun ritorno economico dal momento che in base alla Convenzione di governance il Comune ha ricevuto le azioni a titolo gratuito.

## INFORMATICA TRENTINA SPA

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
00990320228	Informatica Trentina S.p.A.	1983	0,0609	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	NO	NO	NO

La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della pubblica amministrazione del Trentino - ai sensi dell'art. 33 della L.P. 3/2006 - per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente. Si tratta pertanto di una società strumentale in house.

Il controllo analogo è esercitato congiuntamente da parte di tutti i soci, tramite l'Assemblea di coordinamento e il Comitato di indirizzo e secondo le modalità previste da apposita Convenzione di governance.

La società svolge in particolare l'attività inerente a:

- gestione del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi alla stessa affidati dai predetti enti e soggetti;
- progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza software di base ed applicativo;
- progettazione ed erogazione di servizi applicativi, tecnici, di telecomunicazione, data center, desktop management ed assistenza;
- progettazione, messa in opera e gestione operativa di reti, infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;
- progettazione ed erogazione di servizi di formazione;
- consulenza strategica, tecnica, organizzativa e progettuale per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi, informatici e di telecomunicazione;
- ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo per l'innovazione nel settore ICT (Information Communication Technology);
- costruzione, realizzazione e sviluppo di apparati, prodotti telematici e di telecomunicazione;
- progettazione, realizzazione e gestione di una struttura centralizzata per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

<b>Numero medio dipendenti</b>	284
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	15.893.258,00
<b>Compensi amministratori</b>	108.186,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	47.626,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2015</b>	122.860,00
<b>2014</b>	1.156.857,00
<b>2013</b>	705.703,00
<b>2012</b>	2.847.220,00
<b>2011</b>	3.351.163,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>	
<b>2015</b>	42.440.999,00
<b>2014</b>	45.819.302,00
<b>2013</b>	56.505.633,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>48.255.311,33</b>

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Informatica trentina S.p.A., quale società di sistema prevista dalla legge di riforma istituzionale (L.P. 3/2006), è aperta all'adesione successiva di nuovi soci pubblici che scelgano di disporre l'affidamento diretto dei servizi offerti dall'oggetto sociale, dunque rappresenta uno strumento comune e "aggregante" per tutto il territorio provinciale. Le società di sistema infatti si situano in un'ottica di razionalizzazione e specializzazione delle attività e delle funzioni e conseguentemente degli investimenti strutturali, tecnologici e professionali, consentendo la fruizione, anche da parte degli enti di minore dimensione, di soluzioni fortemente innovative e integrate. Attraverso il

perseguimento di economie di scala e di qualità, tali strumenti sono pertanto in grado di consentire una razionalizzazione della spesa complessiva del settore pubblico provinciale sia in termini di investimento che di gestione dello stesso.

Trattandosi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto. Inoltre, alla luce delle limitazioni al regime di circolazione delle azioni fissate dallo statuto, l'eventuale dismissione sarebbe concretizzabile solo se si trovasse qualche ente pubblico disposto ad acquistare le azioni del Comune, eventualità piuttosto difficile vista la natura di tale società il cui scopo non è quello del profitto ma della fornitura di servizi agli enti soci. Peraltro data la partecipazione esigua del Comune anche in presenza di un dissesto finanziario non si registrerebbe alcun onere a carico dell'ente. La vendita delle azioni di Informatica Trentina non comporterebbe quindi alcun beneficio all'Amministrazione.

L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano, che è quello della convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità, analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento. Fatte proprie tutte queste considerazioni, emerge come tale partecipazione possa comunque facilmente superare il vaglio imposto dall'art. 4, commi 1 (vincolo di scopo) e 2 (vincolo di attività) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Infatti, la società in esame appare inquadrabile nella lettera d) del secondo comma dell'articolo richiamato, il quale così recita: "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento". Si ricorda infatti che secondo l'orientamento del Consiglio di Stato ciò che rileva ai fini dell'identificazione della categoria comprendente la "produzione di beni e servizi strumentali" è l'analisi dell'oggetto sociale dell'impresa: in altri termini, deve trattarsi di un'attività rivolta agli stessi enti promotori e consistente nella produzione di beni e servizi finalizzati alle esigenze dell'ente pubblico partecipante.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005  
Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)  
La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005  
Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005  
La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Nel caso in esame, per quanto concerne l'analisi storica dell'andamento registrato dai costi di funzionamento si rimanda ai prospetti sopra riportati e nello specifico si evidenzia trend costantemente decrescente del costo del Consiglio di Amministrazione, mentre per quanto riguarda una valutazione in prospettiva futura si rimanda alla disamina del punto successivo.

Da ultimo preme solo ricordare che conformemente a quanto disposto nelle "Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia", approvate con delibera della Giunta provinciale di data 24

novembre 2016, n. 2086, Trentino Riscossioni S.p.A. dovrà garantire nel 2017 un ammontare di costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti afferenti l'attività *core/mission* aziendale) diversi da quelli afferenti il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, non superiore al corrispondente valore del 2016.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Dato che Informatica trentina S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal programma di razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che con delibera della Giunta Provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542 è stato approvato il “Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016”. Con riferimento al Polo dell'informatica e delle telecomunicazioni l'obiettivo del Programma è quello di costituire un polo di alta specializzazione tramite l'aggregazione di Informatica Trentina S.p.A. e Trentino Network s.r.l. in un'unica società di sistema operante nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni e, nel contempo, rilasciare al mercato i servizi non strategici o non efficacemente presidabili in ragione dell'elevata evoluzione tecnologica.

### **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce di quanto sopra esposto si propende per il **mantenimento** della partecipazione in commento.

Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni societarie detenute indirettamente dal Comune di Levico Terme risultano essere le seguenti:

Progr essivo	Codice fiscale società	Denomina zione società	Anno di costituz ione	Denominazione società/organi sno tramite	% Quota di partecipazione società/organi sno tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
Ind_1	02052780224	ENERVALS S.r.l.	2008	STET S.p.a.	16,67	3,162	attività commerciali nel campo dell'energia da fonti rinnovabili, delle bonifiche ambientali e del trattamento dei rifiuti
Ind_2	01699790224	PRIMIERO ENERGIA S.p.A.	2000	STET S.p.a.	7,56	1,434	produzione di energia idroelettrica
Ind_3	01812630224	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	2002	STET S.p.a.	6,45	1,223	vendita di energia elettrica e gas, attività commerciali nel campo dei servizi idrici ed ambientali
Ind_4	01932800228	SET DISTRIBUZI ONE S.p.A.	2005	STET S.p.a.	2,01	0,0038	distribuzione di energia elettrica
Ind_5	01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.	1998	STET S.p.a.	1,79	0,03395	produzione di energia, erogazione di servizi pubblici locali, attività di holding operativa nei confronti di società operanti nelle medesime attività
Ind_6	01990440222	DISTRETTO TECNOLOGI CO TRENTINO S.c.a.r.l.	2006	STET S.p.a.	0,35	0,066	ricerca nei settori dell'edilizia sostenibile, dell'efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio
Ind_7	00109850222	CASSA RURALE ALTA VALSUGAN A SOC. COOP. (nel 2015 CASSA	1920	STET S.p.a.	0,21	0,00039	azienda di credito

		RURALE DI PERGINE SOC. COOP.)					
Ind_8	02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTIL E A R.L.	2013	INFORMATICA TRENTINA S.p.a. TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.a.	8,33 attraverso Informatica Trentina S.p.a. 8,33 attraverso Trentino Riscossioni S.p.a.	0,1080	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale



# **ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI INDIRETTE**

## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### ENERVALS S.r.l.

#### Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
02052780224	ENERVALS S.r.l.	2008	STET S.p.a.	16,67	3,162	attività commerciali nel campo dell'energia da fonti rinnovabili, delle bonifiche ambientali e del trattamento dei rifiuti

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

Enervals srl si occupa di energie rinnovabili e di bonifiche ambientale; attualmente è impegnata nello sviluppo e nell'applicazione di sistemi geotermici sia per uso civile che per tutte le attività produttive, commerciali, agricole e ricettive.

La società Enervals è nata ufficialmente nel 2008 dopo un anno di ricerca con la Fondazione Bruno Kessler (FBK) e l'Università di Trento con l'obiettivo di migliorare tutte le componenti tecnologiche ed i processi di applicazione della geotermia.

Enervals S.r.l. svolge le seguenti attività:

- Consulenza ed assistenza per progetti di risparmio energetico attraverso l'analisi degli impianti in uso e proposte di razionalizzazione e miglioramento anche attraverso la ricerca delle migliori condizioni di prezzo per la fornitura di energia.
- Progettazione e realizzazione "chiavi in mano" di impianti di GEOTERMIA ed impianti energetici integrati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, biomasse).
- Progettazione, realizzazione e gestione di impianti energetici integrati e stipula di contratti con l'utilizzatore finale di fornitura di energia, calore e raffrescamento.

STET S.p.A. ha ritenuto utile l'acquisto della partecipazione ai fini del consolidamento del know how aziendale nel campo delle energie rinnovabili, in particolare nella geotermia.

Il Comune di Levico Terme detiene il 3,162% della società, quale quota di partecipazione indiretta, tramite la società STET S.p.A.

#### **Dati riferiti all'esercizio 2015:**

<b>Numero medio dipendenti</b>	1,04
--------------------------------	------

<b>Numero amministratori</b>	1
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	0
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	35.601,00
<b>Compensi amministratori</b>	39.000,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	0,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2015</b>	4.456,00
<b>2014</b>	12.247,00
<b>2013</b>	10.352,71
<b>2012</b>	48.537,00
<b>2011</b>	28.905,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>	
<b>2015</b>	387.743,00
<b>2014</b>	418.624,00
<b>2013</b>	582.934,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>463.100,33</b>

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Il comma 7 dell'art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica dispone letteralmente "Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili."

Si ritiene quindi che la partecipazione in esame rispetti il vincolo di attività.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Levico Terme si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

## **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno di stabilire, quale indirizzo per la società STET S.p.a., di procedere all'alienazione della partecipazione nella società Enervals S.r.l.

## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### PRIMIERO ENERGIA S.p.A.

#### Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01699790224	PRIMIERO ENERGIA S.p.A.	2000	STET S.p.a.	7,56	1,434	produzione di energia idroelettrica

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

La società è stata costituita, e la partecipazione acquistata da parte di STET S.p.A., in esecuzione di un progetto di subentro nelle centrali idroelettriche "ex SAVA", predisposto dalla Provincia Autonoma di Trento, che deteneva sulle stesse un diritto di prelazione, attraverso un gruppo di acquisto costituito esclusivamente da Comuni e soggetti pubblici del Trentino.

Attualmente la società possiede e gestisce i seguenti impianti idroelettrici:

Impianto di Caoria, regolato dal serbatoio di Forte Buso (32 milioni di mc ), con diga ad arco/gravità, con una potenza efficiente di 39 MW ed una producibilità annua di 140 Gwh;

Impianto di San Silvestro Impianto fluente con una potenza efficiente di 19 MW ed una producibilità annua di 120 GWh;

Impianto di Moline, regolato dal bacino di Val Schener (4,5 milioni di mc), con diga ad arco/cupola, con una potenza efficiente di 17 MW ed una producibilità annua di 110 Gwh;

Impianto di Val Schener, regolato dallo stesso bacino di Val Schener, con una potenza efficiente di 2 MW ed una producibilità annua di 10 GWh.

#### **Dati riferiti all'esercizio 2015:**

<b>Numero medio dipendenti</b>	26,83
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3

<b>di cui nominati dall'Ente</b>	<b>0</b>
----------------------------------	----------

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	1.705.986,00
<b>Compensi amministratori</b>	141.732,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	47.173,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2015</b>	1.566.482,00
<b>2014</b>	8.904.159,00
<b>2013</b>	8.028.469,00
<b>2012</b>	9.532.624,00
<b>2011</b>	12.156.763,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>	
<b>2015</b>	19.283.385,00
<b>2014</b>	26.743.164,00
<b>2013</b>	26.553.567,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>24.193.372,00</b>

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Il comma 1 dell'art. 24 della L.P. 27/2010 dispone letteralmente "Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività".

Inoltre il comma 7 dell'art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica dispone letteralmente "Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili."

I vincoli di scopo e di attività si intendono quindi rispettati.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da STET S.p.a. (società controllata dal Comune di Levico Terme), ma in ambiti territoriali diversi e volumi di produzione diversi. La società infatti possiede e gestisce alcuni grossi impianti idroelettrici a cavallo tra il Trentino orientale ed il Veneto.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Levico Terme si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

## **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### DOLOMITI ENERGIA S.p.A.

#### Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01812630224	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	2002	STET S.p.a.	6,45	1,223	vendita di energia elettrica e gas, attività commerciali nel campo dei servizi idrici ed ambientali

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

Oltre alle attività di vendita, sul libero mercato, di energia elettrica e gas, la società svolge attività connesse con la gestione commerciale della clientela dei servizi di acqua potabile e fognatura, nonché delle vendite di energia elettrica nel mercato "tutelato", per conto di STET S.p.A., in una logica di ottimizzazione della gestione.

La partecipazione è stata acquistata da STET nel 2003 in attuazione di un progetto di rafforzamento dell'allora denominato "Sistema Servizi Trentino", vale a dire l'insieme degli operatori dei servizi pubblici locali a rete, nell'ottica del suo rafforzamento industriale.

#### *Dati riferiti all'esercizio 2015:*

<b>Numero medio dipendenti</b>	136,00
<b>Numero amministratori</b>	8
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0



*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	7.145.189,00
<b>Compensi amministratori</b>	164.351,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	47.840,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2015</b>	29.579.916,00
<b>2014</b>	22.142.425,00
<b>2013</b>	35.200.927,00
<b>2012</b>	29.540.538,00
<b>2011</b>	27.799.817,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>	
<b>2015</b>	819.866.952,00
<b>2014</b>	805.935.454,00
<b>2013</b>	726.027.670,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>783.943.358,67</b>

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 2

Il processo di liberalizzazione iniziato nel 2003 (Decreto legislativo n°164 del 23/05/2000, più conosciuto come decreto Letta) prevedeva la gestione separata dell'attività di distribuzione e dell'attività vendita del gas. Con questi presupposti è nata la società commerciale del Gruppo Dolomiti Energia, dedicata all'attività di vendita per il gas naturale e anche per l'energia elettrica.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.

Inoltre la società si occupa delle attività commerciali relative alla gestione del ciclo idrico di STET S.p.a. che costituisce una fase di un servizio di interesse generale previsto dal comma 2 lett. a) dell'art.4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Levico Terme si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

## **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### SET DISTRIBUZIONE S.p.A.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01932800228	SET DISTRIBUZIONE S.p.A.	2005	STET S.p.a.	2,01	0,0038	distribuzione di energia elettrica

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

SET Distribuzione S.p.A., società del Gruppo Dolomiti Energia, svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio provinciale del Trentino.

Dal 1° luglio 2005 SET distribuzione SpA è subentrata ad Enel Distribuzione nella gestione degli impianti e nel servizio di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento.

La società è stata costituita, e la partecipazione acquistata da STET S.p.A., in esecuzione di un progetto di subentro nelle reti di distribuzione di energia elettrica già di ENEL S.p.A., localizzate nel territorio provinciale, coordinato e promosso dalla Provincia Autonoma di Trento, attraverso un gruppo di acquisto costituito esclusivamente da Comuni e soggetti pubblici del Trentino.

**Dati riferiti all'esercizio 2015:**

<b>Numero medio dipendenti</b>	282,07
<b>Numero amministratori</b>	8
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	17.436.647,00
<b>Compensi amministratori</b>	143.213,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	36.400,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2015</b>	19.373.086,00
<b>2014</b>	37.930.361,00
<b>2013</b>	27.804.493,00
<b>2012</b>	11.960.455,00
<b>2011</b>	9.697.622,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>	
<b>2015</b>	91.022.185,00
<b>2014</b>	107.470.330,00
<b>2013</b>	96.780.024,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>98.424.179,67</b>

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Il comma 1 dell'art. 24 della L.P. 27/2010 dispone letteralmente "Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività".

I vincoli di scopo e di attività si intendono quindi rispettati.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da STET S.p.a., ma in ambiti territoriali diversi. Tale società svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, nei quasi 200 Comuni in cui è titolare della concessione; mentre STET S.p.a. si occupa della gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica nei comuni di Pergine Valsugana, Levico Terme, Tenna, Caldonazzo e Sant'Orsola Terme.

Con l'articolo 18 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, la Giunta provinciale è stata inoltre autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico della Provincia, dell'ente di cui all'articolo 2 della L.P. n. 4/98, degli enti locali o loro enti funzionali, oppure di società controllate dalla Provincia o dai predetti enti o da società a prevalente capitale degli enti locali, che possa gestire la fase transitoria di cui all'articolo 13 del più volte citato DPR.

L'articolo 1-ter, comma 2, del DPR n. 235/77 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 463/99, prevede, tra l'altro, che nel territorio delle province di Trento e Bolzano le imprese alle quali sono trasferiti gli impianti di distribuzione dell'Enel, nonché le imprese locali operanti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo ivi compresi i consorzi e le società cooperative di produzione e distribuzione di cui

all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitano ovvero continuano l'attività di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Levico Terme si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

## **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.	1998	STET S.p.a.	1,79	0,03395	produzione di energia, erogazione di servizi pubblici locali, attività di holding operativa nei confronti di società operanti nelle medesime attività

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

Per l'analisi si rinvia a quanto riportato in sede di partecipazione diretta.

## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### DISTRETTO TECNOLOGICO TRENINO S.c.a.r.l.

#### Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01990440222	DISTRETTO TECNOLOGICO TRENINO S.c.a.r.l.	2006	STET S.p.a.	0,35	0,066	ricerca nei settori dell'edilizia sostenibile, dell'efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

La società consortile a responsabilità limitata ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Provincia di Trento, di un distretto nel settore delle tecnologie per l'edilizia sostenibile, delle fonti rinnovabili e della gestione del territorio, volto a favorire l'insediamento e la crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti ai medesimi settore.

La società si è fatta inoltre promotrice della costituzione del Green Building Council Italia (GBC), associazione volontaria di imprese, enti e strutture, basata sul consenso e sulla valorizzazione dell'integrazione tra competenze tecniche scientifiche e competenze operative, che persegue, attraverso lo sviluppo e l'adattamento alla realtà italiana del sistema L.E.E.D. (Leadership in Energy and Environmental Design, protocollo statunitense di certificazione della sostenibilità degli edifici).

La società, riconosciuta dal Ministero dell'Università e Ricerca, svolge attività in campi di interesse per STET S.p.A., in termini di acquisizione di know-how, con particolare riferimento ai temi dell'efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio

#### *Dati riferiti all'esercizio 2015:*

<b>Numero medio dipendenti</b>	23,00
<b>Numero amministratori</b>	7
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3

<b>di cui nominati dall'Ente</b>	<b>0</b>
----------------------------------	----------

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	947.843,00
<b>Compensi amministratori</b>	25.000,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	16.320,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2015</b>	35.837,00
<b>2014</b>	62.149,00
<b>2013</b>	104.612,00
<b>2012</b>	28.227,00
<b>2011</b>	-22.325,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>	
<b>2015</b>	1.908.490,00
<b>2014</b>	1.914.763,00
<b>2013</b>	1.904.929,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>1.909.394,00</b>

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Il comma 8 dell'art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica dispone letteralmente "E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche."

Si ritiene quindi che la partecipazione in esame rispetti il vincolo di attività.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società ha prodotto risultati positivi in quattro degli ultimi cinque esercizi.



Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Levico Terme si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

## **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOC. COOP. – nel 2015 CASSA RURALE DI PERGINE SOC. COOP.

#### Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
00109850222	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOC. COOP. – nel 2015 CASSA RURALE DI PERGINE SOC. COOP.	1920	STET S.p.a.	0,21	0,00039	Azienda di credito

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

La partecipazione originaria di STET S.p.a. era nella società Cassa Rurale di Pergine che, a seguito della fusione nel 2016 con Cassa Rurale di Caldonazzo, Cassa Rurale di Levico, Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano, è divenuta Cassa Rurale Alta Valsugana.

La partecipazione alla compagine sociale dell'istituto di credito cooperativo ha natura meramente istituzionale.

#### **Dati riferiti all'esercizio 2015:**

<b>Numero medio dipendenti</b>	97
<b>Numero amministratori</b>	9
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

Importi in euro

<b>Costo del personale</b>	6.755.660,00
<b>Compensi amministratori</b>	149.536,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	55.783,00

Importi in euro

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2015</b>	-17.345.312,00
<b>2014</b>	-8.262.986,00
<b>2013</b>	511.157,00
<b>2012</b>	2.567.023,00
<b>2011</b>	3.439.568,00

Importi in euro

<b>FATTURATO</b>	
<b>2015</b>	20.430.726,00
<b>2014</b>	24.871.092,00
<b>2013</b>	26.848.493,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>24.050.103,67</b>

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda non rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, quindi le condizioni di cui all'art. 4 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 non si intendono rispettate.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società ha prodotto risultati negativi in due degli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Levico Terme si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

### **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno di stabilire, quale indirizzo per la società STET S.p.a., di procedere all'alienazione della partecipazione nella società Cassa Rurale Alta Valsugana Soc. Coop.

## CENTRO SERVIZI CONDIVISI Società consortile a r.l.

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
02307490223	Centro Servizi Condivisi – Società consortile a responsabilità limitata	2013	0,1080	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	NO	NO	NO

**Tipo di partecipazione:** indiretta.

Numero medio dipendenti	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

*Importi in euro*

Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	4.000,00

Importi in euro

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2015</b>	772,00
<b>2014</b>	234,00
<b>2013</b>	0,00
<b>2012</b>	0,00
<b>2011</b>	0,00

Importi in euro

<b>FATTURATO</b>	
<b>2015</b>	45.996,00
<b>2014</b>	33.600,00
<b>2013</b>	5.630,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>28.408,67</b>

## Valutazione

Trattasi di una partecipazione indiretta per il tramite delle controllate Informatica trentina SpA e trentino Riscossioni SpA in cui il Comune detiene una partecipazione diretta.

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Costituita al fine di concentrare in un soggetto unico a servizio delle società di sistema le attività e le funzioni non strategiche svolte dalle stesse. La Società - costituita nel 2013 ma effettivamente operativa nei confronti delle consorziate soltanto dal 2016 - è destinata a svolgere una funzione strategica ai fini del miglioramento dell'efficienza e del contenimento delle spese delle società di sistema partecipate dall'Ente locale.

Conformemente alle direttive imposte dalla Provincia autonoma di Trento, azionista di maggioranza degli enti consorziati, la Società svolge le proprie attività non avvalendosi di dipendenti propri ma di personale distaccato dalle Società consorziate o dalla Provincia stessa, in numero superiore rispetto a quello degli Amministratori (6,5 FTE nel 2015). Secondo i piani organizzativi del Consorzio, la quota del personale impiegato nello svolgimento delle attività sociali è destinato a crescere significativamente nel corso del 2017-2018. L'attuale inferiorità numerica del personale dipendente rispetto agli amministratori, che peraltro svolgono la funzione a titolo gratuito, non rappresenta pertanto, nella fattispecie, elemento sintomatico di una necessità di riorganizzazione.

Come poc'anzi ricordato, la Società, pur essendo stata costituita nel 2013, ha avviato la propria operatività nei confronti dei soci nel 2016, anno in cui il fatturato è stato di 749.748,00- Euro. I piani organizzativi del Consorzio prevedono peraltro nel corso del 2017-2018 un ulteriore e significativo incremento dell'operatività e, di conseguenza, del volume d'affari della Società. Il fatturato medio del triennio 2013-2015 risulta dunque non significativo ai fini della ricognizione, e si ritiene pertanto di potersi discostare dal valore indicato agli artt. 18 co 3 bis lett d) l.p. n. 1/2005 e art. 24 co. 4 lp. n. 27/2010 nella valutazione del criterio.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori, nei termini sopra riportati

Attività analoghe o simili ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società non ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato. La Società, pur essendo stata costituita nel 2013, ha avviato la propria operatività nei confronti dei soci nel 2016, anno in cui il fatturato è stato di 749.748,00- Euro. I piani organizzativi del Consorzio prevedono peraltro nel corso del 2017-2018 un ulteriore e significativo incremento dell'operatività e, di conseguenza, del volume d'affari della Società. Il fatturato medio del triennio 2013-2015 risulta dunque non significativo ai fini della ricognizione, e si ritiene pertanto di potersi discostare dal valore indicato agli artt. 18 co 3 bis lett d) l.p. n. 1/2005 e art. 24 co. 4 lp. n. 27/2010 nella valutazione del criterio.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

## **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

.